

IL CREDITO SCOLASTICO

Dall'anno scolastico 1998/1999 nello scrutinio finale viene assegnato ad ogni studente del triennio il "credito scolastico".

La somma dei punti ottenuti in Terza, Quarta e Quinta costituisce il credito che lo studente si porterà all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi .

La somma totale dei crediti (25 punti al massimo) presenta questa ripartizione, valida per le classi **terza e quarta:**

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

Per la classe **quinta** la tabella è la seguente:

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 10$	6-8	6-8	7-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

La valutazione finale in tutte le discipline, a partire dalla classe terza, riporta quindi lo studente nella banda di attribuzione del **credito scolastico** e ne condiziona il punteggio. Il consiglio di classe, una volta definita la media dei voti, opera all'interno della relativa banda di oscillazione una scelta che tiene conto:

- dell'assiduità della frequenza scolastica
- dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo
- della partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola
- di eventuali crediti formativi.

N.B. Va tenuto presente che tutte queste voci possono far oscillare il punteggio solo entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (delibera del collegio docenti del 09/05/2011)

Allo scopo di fornire indicazioni operative ai Consigli di classe, il Collegio delibera di utilizzare i seguenti criteri:

- punto di partenza per l'attribuzione del credito scolastico è la **media M** del profitto conseguito in sede di scrutinio finale/integrativo a cui corrisponde una fascia di punteggio, la cui ampiezza è determinata dalla tabella;
- si attribuisce il punteggio inferiore della banda di oscillazione in caso di promozione con uno o più voti di consiglio;
- si attribuisce il punteggio più alto della banda di oscillazione in presenza di una media pari o superiore a x,5;
- si attribuisce, comunque, il punteggio più alto della banda nel caso di qualsiasi media superiore all'otto;
- con valutazioni inferiori all'otto e media inferiore a x, 5, si attribuisce il punteggio più alto della banda di oscillazione solo in presenza di a), b) e c) e di eventuali crediti formativi.

Per gli alunni di classe quinta ammessi all'esame con voto di consiglio, si attribuisce il punteggio inferiore della banda.

Agli alunni con giudizio sospeso, negli scrutini integrativi, si attribuirà il punteggio più alto della banda di oscillazione solo in presenza di a), b) e c) e di eventuali crediti formativi, nel caso in cui le carenze siano state pienamente recuperate; in caso contrario, si attribuirà il punteggio più basso della banda (promozione con voto di consiglio).

IL CREDITO FORMATIVO

Riferimenti normativi: **D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000.**

[...]

Art. 1

*1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, **al di fuori della scuola di appartenenza**, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.*

*2. **La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.***

Art. 2

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della **rilevanza qualitativa delle esperienze**, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

2. **I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.**

Art. 3

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

2. A norma dell'art.12 comma 3 del Regolamento, **le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.**

3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. **Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.**

4. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione. [...]

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI (individuati per area - delibera del collegio docenti del 09/05/2011)

➤ **Acquisizione di una lingua**

- **Diplomi** di C.A.E. (C1), F.C.E.(B2); PET (B1), Zertifikat Deutsch (B1), DELF(B1, B2), Cervantes DELE (A2, B1)
- **Corsi di lingua**
Il responsabile deve indicare:
 - livello del corso
 - data dell'esame
 - esito dello stesso con esame secondo il Quadro Europeo di Riferimento

In assenza dell'esame il responsabile deve indicare le abilità acquisite. Non è sufficiente la semplice dichiarazione di presenza o di frequenza al corso.

Per il riconoscimento del corso, in assenza di esame secondo il Quadro di Riferimento Europeo per le lingue, è necessario che l'alunno abbia frequentato **almeno 20 ore** di lezioni e che il corso sia tenuto da una scuola riconosciuta (British Council o Enti equivalenti) /che il diploma sia riconosciuto dall'autorità diplomatica o consolare.

➤ **Formazione nel lavoro**

- Stage lavorativi in Italia o all'estero, presso aziende/Associazioni/Enti pubblici, che rispondano a requisiti di legge in materia fiscale e siano consoni al tipo di scuola.
 - Il datore di lavoro deve certificare data di inizio e di fine attività.
 - Il datore di lavoro deve indicare i giorni lavorativi effettivamente svolti.
 - Il credito si assegna se l'attività corrisponde ad un numero **minimo di 10 giorni**.

- Attività lavorativa di almeno 10 giorni, coerente con l'indirizzo di studi, documentata da Libretto Formativo del cittadino previsto dall'art. 2 lettera del D.L.vo 276/2003 – ex libretto del lavoro – oppure copia della busta paga e dichiarazione del datore di lavoro certificante data di inizio e di fine attività, nonché ruolo e mansioni ricoperte.
- **Formazione nel volontariato**
- Esperienze di volontariato
 - Il responsabile deve dichiarare data di inizio e di fine dell'esperienza, ruolo e mansioni svolte.
 - Il volontariato può avere un forma lavorativa, educativa, assistenziale o di animazione.
 Il credito è assegnato se il periodo di volontariato corrisponde ad un numero **minimo di 10 giorni**.
 - Attività di educatore al servizio di volontariato o gestione di gruppi/partecipazione ad un corso di formazione per volontari.
Il responsabile deve indicare le ore effettivamente svolte.
Il credito è assegnato se il corso è stato frequentato per un **minimo di 20 ore**.
N.B. Partecipare ad un gruppo come assistito, come educando o animato, non è da ritenersi attività di volontariato.
- **Sport**
- Attività che dimostrino la partecipazione con successo a manifestazioni sportive di livello regionale, nazionale, internazionale.
- Il responsabile deve indicare:
- tipo di sport
 - a quale livello di campionato partecipa l'alunno.
- Attività di educatore allo sport (istruttore, arbitro, allenatore, ecc...)
Il responsabile deve indicare il numero di giorni effettivamente svolti.
Il credito è assegnato se l'attività corrisponde ad un numero **minimo di 10 giorni**.
- **Formazione artistica e civica**
- Conservatorio
 - Corsi di danza con certificazione
 - Scuola di Musica
 - M.E.P.
 - Corsi presso Associazioni /Enti culturali riconosciuti
- Il responsabile deve indicare il livello di corso svolto e il numero di giorni effettivamente svolti.
Il credito sarà assegnato se l'attività corrisponde ad un numero **minimo di 30 ore**.
- **Formazione scientifica**
- Olimpiadi di Matematica, Chimica, Biologia, Informatica, Fisica - Livello provinciale
 - Progetto Lauree Scientifiche
 - Patente ECDL
- **Concorsi**
- Partecipazione a concorsi a livello locale, regionale o nazionale, purché organizzati da associazioni o enti riconosciuti, in cui si sia raggiunta una buona classificazione (classificati 1, 2, 3)
- **Orientamento**
- Partecipazione ad attività formative di orientamento organizzate da Università in orario extrascolastico per **almeno 10 ore** certificate.